

PROCURA GENERALE della Corte di Cassazione

RICHIESTA DI ENUNCIAZIONE DI PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE art. 363 c.p.c.

AL SIGNOR PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEDE

Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, con l'allegata ordinanza 9.10.2018, adito ex artt. 669-terdecies e 624, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il reclamo, proposto dal debitore precettato, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.

Istanza di sospensione che era stata, in precedenza, rigettata dal medesimo Tribunale di Latina, in composizione monocratica, nell'ambito di un giudizio di opposizione pre-esecutiva (o opposizione a precetto), ex art. 615, comma 1, c.p.c., introdotta dal debitore precettato.

Proposto dal debitore opponente reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso tale rigetto, il Tribunale di Latina, con l'ordinanza in discorso, aderisce all'orientamento che ritiene essere tale mezzo di gravame - previsto dall'art. 624, comma 2, c.p.c. - limitato al caso di sospensione dell'esecuzione forzata già intrapresa, a seguito di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. Non anche al caso di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, disciplinata dall'art. 615, comma 1, secondo periodo, c.p.c. 1

L'ordinanza del Tribunale di Latina, stante l'espressa previsione dell'art. 669-terdecies, comma 5, c.p.c., non è impugnabile.

Né tale ordinanza è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., stante il ben noto orientamento di legittimità sul difetto di decisorietà e di definitività del provvedimento assunto in sede di reclamo cautelare, ex art. 669-terdecies c.p.c.²

Sussistono, pertanto, le condizioni di non ricorribilità per cassazione e di non impugnabilità, previste dall'art. 363, comma 1, c.p.c., per farsi luogo alla presente richiesta.

Inoltre, la problematica affrontata dal Tribunale di Latina è già stata oggetto di decisioni di merito contrastanti³; le quali, a loro volta, riflettono l'orientamento non univoco della dottrina.

¹ Nonché dall'ultimo periodo di tale comma, con riferimento alla sospensione parziale, inserito dall'art. 13, comma 1, lett. dd), d.l. 27.6.2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6.8.2015, n. 132.

² Vedi, per tutte, Cass. Sez. un., 23.1.2004, n. 1245. In tema di reclamo proposto avverso provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione forzata vedi, da ultimo, Cass. Sez. VI-1, 22.1.2016, n. 1228. Sez. L, 22.1.2015, n. 1176. Sez. VI-3, 28.4.2014, n. 9371.

³ Senza pretesa di esaustività, nel senso della reclamabilità, qui sostenuto, si sono espressi: Trib. Vallo della Lucania 11.7.2017, in *www.ilcaso.it*; Trib. Latina, 2.11.2016, in *Banca dati Dejure*, Trib. Castrovillari, 4.11.2014, in *Riv. esec. forz.*, 2016, 89; Trib. Torino, 31.8.2012, in *www.ilcaso.it*; Trib. Catanzaro, 17.5.2011, in *Redazione Giuffré*, 2011; Trib. Nola, 18.12.2008 in *Giur. merito* 2010, 59; Trib. Genova, 5.4.2007, *Giur. merito*, 2008, 2233; Trib. Bologna, 13.6.2006, in *Redazione Giuffré*,

Sussiste, pertanto, un interesse di carattere nomofilattico ad una pronuncia di Codesta Corte nell'interesse della legge, onde poter ricomporre i contrasti già evidenziatisi nelle decisioni di merito (alcune delle quali sono allegate alla presente istanza di enunciazione del principio di diritto) e fornire un orientamento univoco agli operatori, in materia di rilievo pratico che non perviene allo scrutinio di legittimità.

La questione di diritto si traduce nella seguente domanda: l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione pre-esecutiva (o opposizione a precetto) sospende, su istanza di parte, l'efficacia esecutiva del titolo (o rigetta l'istanza di sospensione), prevista dall'art. 615, comma 1, c.p.c., è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 669-terdecies c.p.c., previsto dall'art. 624, comma 2, c.p.c.?

Il problema è sorto con la novellazione dell'art. 615, comma 1, c.p.c., che subì, a suo tempo, un tormentato *iter* formativo.

Va ricordato che il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo è stato riconosciuto, al giudice dell'opposizione a precetto, soltanto con la riforma del 2005/2006⁴.

In precedenza, il giudice dell'opposizione a precetto non era titolare del potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. L'interpretazione assolutamente dominante riservava al giudice della causa di cognizione, in cui il titolo esecutivo si era formato, tale potere sospensivo, ex art. 623 c.p.c. nell'ambito dei c.d. procedimenti di inibitoria (artt. 283, 351, 373, 431 e 447 bis c.p.c.). Questi soltanto era, insomma, il "giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo", cui fa cenno l'art. 623 c.p.c., enunciando le fonti del potere di sospensione. Non anche il giudice dell'opposizione a precetto⁵. Un potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo era, poi, previsto nei particolari casi di opposizione di cui agli artt. 64, r.d. 14.12.1933, n. 1669, in tema di cambiali, e 56, r.d. 21.12.1933, n. 1736, in tema di assegni.

L'insussistenza di un potere sospensivo del titolo esecutivo in capo al giudice dell'opposizione a precetto lasciava prive di tutela determinate situazioni in cui il giudice della causa di cognizione non avrebbe potuto assumere tale cautela; quale il verificarsi di fatti estintivi non più deducibili davanti a questo (es. pagamento successivo al formarsi del giudicato). Senza contare il difetto assoluto di tutela per i casi di esecuzione fondata su titolo esecutivo stragiudiziale (ad eccezione dei citati casi della cambiale e dell'assegno). Casi destinati ad accrescersi con l'ampliamento del novero dei titoli esecutivi dovuto proprio alla riforma del 2005/2006, che incise anche sull'art. 474 c.p.c.

2006; Trib. Roma, 2.11.2006, in *Giur. merito*, 2007, 1656; Trib. Mondovì, 18.9.2006, in *Giur.* merito, 2006, 2672; Trib. Lecco, 6.7.2006, in *Giur. merito*, 2006, 2670; Trib. Biella, 11.5.2006, in *Giur. merito*, 2007, 1657. Nel senso della non reclamabilità, sempre senza pretesa di esaustività: Trib. Milano, 10.11.2015, in *Riv. esec. forz.*, 2016, 484. Trib. Napoli, 7.4.2015, in *Riv. esec. forz.*, 2016, 89; Trib. Savona, 16.10.2012, in *Giur. merito*, 2013, 1879; Trib. Lamezia Terme, 26.3.2009, in *Corti calabresi*, 2009, 507; Trib. Brindisi, 11.8.2006, in *Merito*, 2007, 27; Trib. Venezia, 31.10.2006, in *Giur. merito*, 2008, 2233. Oltre naturalmente a Trib. Latina, 9.10.2018, oggetto del presente ricorso. A tale proposito va rammentato che, all'interno dello stesso Tribunale di Latina sussiste un contrasto interpretativo sul punto fra le varie sezioni; come ricorda, in chiusura, la stessa ordinanza 9.10.2018. Nel senso della reclamabilità, vedi, infatti, sempre del Tribunale di Latina, ord. 21.11.2016, in *www.ilprocessocivile.it.*; nonché ord. 31.1.2017 e 30.5.2012, inedite.

⁴ Per tale intendendosi, sinteticamente, il plesso normativo risultante dal d.l. 14.3.2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in l. 14.3.2005, n. 80, e oggetto di emendamenti, prima ancora della sua entrata in vigore (risalente all'1.3.2006), a seguito della l. 28.12.2005, n. 263, del d.l. 30.12.2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in l. 23.2.2006, n. 51, e poi ancora a seguito della l. 24.2.2006, n. 52.

⁵ Cass., Sez. I, 8.2.2000, n. 1372. Sez. L, 4.10.1991, n. 10354; Sez. III, 6.7.1983, n. 4555; 11.9.1978, n. 4107; 15.1.1977, n. 203; 2.5.1975, n. 1691; 24.4.1974, n. 1185; 9.11.1973, n. 2946.

La questione di legittimità relativa a tale vuoto di tutela era stata già rigettata dalla Corte costituzionale: una prima volta per motivi di rito⁶. Una seconda, richiamando la discrezionalità del legislatore sul punto⁷.

Non a caso, la giurisprudenza di merito, con orientamento avallato da più di un arresto di legittimità⁸, aveva ritenuto ammissibile una tutela cautelare innominata, mediante il ricorso all'art. 700 c.p.c., nel caso di opposizione pre-esecutiva, allo scopo di colmare l'evidente vuoto di tutela del quale si è detto. Fu così che intervenne il legislatore del 2005/2006, introducendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ad opera del giudice dell'opposizione a precetto, mediante la modifica dell'art. 615, comma 1, c.p.c.

L'intervento riformatore del legislatore fu però particolarmente tormentato, anche sulla disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti di sospensione.

L'art. 624, 1° co., c.p.c., in un primo momento, a seguito della I. 80/2005, richiamava solo l'opposizione di cui al comma 2 dell'art. 615 c.p.c. (cioè la sola opposizione a esecuzione già iniziata, detta comunemente anche opposizione a pignoramento), quale possibile oggetto di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., previsto dal comma 2 del medesimo art. 624 c.p.c. L'esclusione del provvedimento sospensivo adottato nell'ambito di una opposizione a precetto appariva, pertanto, il frutto di una precisa scelta del legislatore. Scelta che, peraltro, non ebbe mai applicazione pratica, posto che la novellazione apportata all'art. 624, comma 1, c.p.c. dalla I. 80/2005, venne, a sua volta modificata, come ora vedremo, prima ancora della sua entrata in vigore.

Infatti, la I. 52/2006, con l'art. 18, comma 1, lett. a), eliminò il riferimento al comma 2 dell'art. 615 c.p.c. Pertanto, tale ultima norma venne così richiamata *in toto* nella previsione di reclamabilità; senza, cioè, che si potesse distinguere fra opposizione a precetto e opposizione a pignoramento. Il che non riuscì, però, a chiarire del tutto la problematica, visto che l'art. 624, comma 1, c.p.c. si riferisce, pur sempre, al giudice "dell'esecuzione" (e non al giudice della causa di opposizione a precetto) ed alla sospensione dell'esecuzione (non alla sua inibizione pre-esecutiva, tipica dell'opposizione a precetto).

L'imperfetta tecnica di redazione e di coordinamento degli artt. 615, comma 1, e 624, commi 1 e 2, c.p.c., ha pertanto lasciato nel dubbio sia i commentatori che la giurisprudenza di merito.

Gli argomenti addotti a sfavore della reclamabilità del provvedimento assunto sulla istanza di sospensione (sia esso di accoglimento che di rigetto) dell'efficacia esecutiva del titolo, cui ha aderito il Tribunale di Latina nell'ordinanza alla quale si fa riferimento, possono essere sinteticamente esposti come segue.

Viene fatta leva, innanzitutto, sull'aspetto testuale. L'art. 624 c.p.c., infatti, disciplina la sospensione dell'esecuzione; non la sospensione del titolo esecutivo; prevista, quest'ultima, dall'art. 615, comma 1, c.p.c. Il richiamo al rimedio di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. è contenuto nell'art. 624, e non anche nell'art. 615 c.p.c.

A tale argomento può però controbattersi, proprio da un punto di vista testuale, che l'art. 624, comma 2, c.p.c., nel richiamare l'art. 669-terdecies c.p.c., fa riferimento, genericamente, a "l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione"; senza introdurre riferimenti di sorta all'opposizione all'esecuzione o all'opposizione a precetto. Il fatto che il rimedio del reclamo sia inserito nella norma che parla della sospensione dell'esecuzione potrebbe, pertanto, spiegarsi non con l'esclusione della sospensione concessa in sede di opposizione a precetto, ma al fatto che l'art. 624 c.p.c. è inserito nel Capo I del Titolo VI, dedicato genericamente alla sospensione. Sospensione che non può concernere soltanto l'esecuzione già iniziata, posto che l'art. 623 c.p.c. richiama anche la sospensione pronunciata in sede inibitoria (dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo), la quale può avere ad oggetto sia l'esecuzione

⁶ Corte cost., 27.5.1992, n. 234.

⁷ Corte cost., 19.3.1996, n. 81.

⁸ Cass. Sez. III, 19.7.2005, n. 15220. Sez. I, 23.2.2000, n. 2051; 8.2.2000, n. 1372.

che l'efficacia esecutiva del titolo (cfr. artt. 283, comma 1, e 351, comma 3, c.p.c.). Insomma, il Capo I suddetto concerne il fenomeno sospensivo in senso lato, ivi compreso quello inibitorio, conseguente alla privazione provvisoria di efficacia esecutiva al titolo. L'istanza di sospensione di cui all'art. 624, comma 2, c.p.c., può quindi, a sua volta, essere intesa anch'essa in senso lato.

Un secondo argomento, di carattere dogmatico, fa leva sul disconoscimento della natura cautelare ai provvedimenti di sospensione, sia che essi concernano il titolo esecutivo sia l'esecuzione forzata. Da ciò si indurrebbe l'eccezionalità della previsione del rimedio di cui all'art. 669-terdecies c.p.c., contenuta nell'art. 624, comma 2, c.p.c., e la sua inapplicabilità al di fuori della esplicita previsione di legge, da limitarsi al solo caso della sospensione dell'esecuzione già iniziata.

Anche sotto tale profilo va ricordato che non appare facilmente contestabile la natura cautelare del provvedimento che concede la sospensione (del titolo esecutivo o dell'esecuzione forzata che sia)⁹; natura a favore della quale si è espressa la maggioranza della dottrina¹⁰.

Se il provvedimento cautelare tende ad impedire che il tempo necessario a giungere ad una decisione sul merito vada a svantaggio dell'attore ed è quindi in rapporto strumentale, di mezzo a fine, rispetto alla decisione - della quale può anche anticipare, in tutto o in parte, gli effetti - tale è anche la relazione che intercorre fra sospensione (o inibizione) dell'esecuzione e opposizione. Con l'opposizione si vogliono evitare gli effetti pregiudizievoli di un'esecuzione ingiusta o viziata o svolta nei confronti di chi non è il soggetto passivo del titolo esecutivo. Con la sospensione si impedisce, interinalmente, che tali effetti si producano nelle more del giudizio di opposizione, per evitare che un'eventuale decisione favorevole all'opponente si dimostri, comunque, non idonea ad impedire il pregiudizio che gli deriverebbe da un'esecuzione ingiusta, ove questa proseguisse nonostante l'opposizione. Il diritto dell'opponente a non subire una ingiusta esecuzione trova in tal modo una tutela anticipata, in presenza dei presupposti che giustificano il provvedimento interinale di sospensione.

Si tratta, a parere dell'Ufficio, di tutela cautelare di tipo anticipatorio nella inibizione dell'esecuzione forzata, conseguente ad opposizione a precetto (o pre-esecutiva; quella concernente la presente richiesta), mediante la quale l'opponente, con la sospensione, ottiene esattamente, in via provvisoria, il vantaggio processuale e sostanziale che si proponeva mediante la proposizione dell'azione oppositiva. In sostanza, questi evita di essere sottoposto ad esecuzione forzata; ciò che avrebbe ottenuto se, in ipotesi, la sua opposizione fosse stata accolta nel momento medesimo in cui essa veniva proposta. Il pregiudizio che ne deriverebbe dalla necessità di attendere la decisione sul merito è, ovviamente in via provvisoria, totalmente scongiurato.

Per quanto concerne la sospensione concessa ad esecuzione già intrapresa, invece, come ricorda un arresto di legittimità "il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, (...) è parzialmente anticipatorio, nel senso che, se non si risolve nell'eliminazione della situazione determinata dall'esecuzione illegittima e, quindi, in una anticipazione piena di tutela, si risolve, tuttavia, in una anticipazione parziale, perché il blocco dell'esecuzione concreta una

⁹ A scanso di equivoci, è bene ricordare che si fa qui riferimento sempre alla sospensione richiesta a seguito di opposizione esecutiva. La sospensione *ex lege* (es. art. 601, comma 1, c.p.c.) e quella su istanza delle parti (art. 624-*bis* c.p.c.) hanno finalità non riconducibili alla funzione cautelare.

¹⁰ La Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto la natura cautelare, quantomeno *lato sensu*, dei provvedimenti di sospensione nell'esecuzione forzata. Cass. Sez. III, 20.7.2011, n. 15903; 27.3.2009, n. 7556; 3.9.2007, n. 18535; 10.11.2006, n. 24104; 10.3.2006, n. 5638; 28.2.2006, n. 4507; 12.1.2006, n. 405. La stessa fase sommaria delle opposizioni esecutive, nel cui ambito si decide sulla sospensione, viene spesso definita come "cautelare": Cass. Sez. III, 8.3.2017, n. 5779. Gli stessi arresti che negano la ricorribilità per cassazione, *ex* art. 111 Cost., del provvedimento emesso in sede di reclamo *ex* art. 669-*terdecies* c.p.c. sulla sospensione dell'esecuzione (vedi nota 1), riconoscono, sia al provvedimento reclamato che a quello emesso in sede di reclamo, la medesima funzione e natura cautelare.

negazione dell'ulteriore possibilità che la pretesa esecutiva continui a spiegare i suoi effetti, il che significa appunto anticipazione parziale della tutela conseguibile all'esito della cognizione piena, perché, quando l'esecuzione non fosse sospesa, la sentenza che all'esito della cognizione piena accertasse la mancanza della pretesa esecutiva, avrebbe l'effetto di eliminare naturalmente anche le conseguenze dell'esecuzione frattanto svoltasi¹¹.

La natura cautelare della sospensione esecutiva sarebbe contraddetta, secondo un'opinione, dal fatto che i tradizionali presupposti delle misure cautelari – fumus boni iuris e periculum in mora – non costituirebbero il fondamento delle sospensive in discorso. I "gravi motivi", menzionati dagli artt. 615, comma 1, e 624, comma 1, c.p.c., infatti, non atterrebbero tanto all'eventuale pregiudizio promanante dall'esecuzione forzata, minacciata o intrapresa, quanto alla illegittimità della esecuzione stessa. Pur condividendosi l'asserto secondo il quale il fondamento della sospensiva è da ravvisare solo nella probabile fondatezza della opposizione cui essa è strumentale – in quanto da un'esecuzione legittima, per definizione, non può derivare un damnum iniuria datum, ma solo un danno secundum ius – alla suddetta opinione si può controbattere che non è detto che i presupposti legittimanti l'adozione di una misura cautelare debbano essere sempre i medesimi.

Non sia inutile ricordare che l'art. 11, comma 6, lett. a), n. 11, d.lgs. 13.7.2017, n. 116, in tema di riforma della magistratura onoraria, include, fra i procedimenti cautelari assegnabili ai giudici di pace, le fasi sommarie delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, nel corso delle quali si decide proprio in tema di sospensione.

L'ordinanza del Tribunale di Latina evoca anche il limite contenuto nell'art. 669 quaterdecies c.p.c., che escluderebbe l'applicazione del rito cautelare uniforme (e quindi il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.) alle misure sospensive dell'esecuzione forzata. Esse, infatti, non sono previste dal codice di rito nel Capo evocato dalla suddetta norma, né sono previste "dal codice civile o da leggi speciali".

Ciò non può essere ritenuto un impedimento insuperabile; se non altro considerando che la riforma del 2005/2006 costituisce *lex posterior specialis*, prevalente sulla disciplina generale del rito cautelare uniforme, introdotta dalla I. 26.1.1990, n. 353. La successiva riforma 2005/2006, in altre parole, ha superato il limite posto dall'art. 669-*quaterdecies* c.p.c., inserendo il reclamo come tipico rimedio avverso i provvedimenti sospensivi, con una estensione del rito cautelare uniforme (con i limiti di cui ora si farà cenno) anche al fenomeno sospensivo in argomento.

In altre parole, come riconosce parte della dottrina, anche sotto il profilo della struttura può essere riconosciuta alla sospensione esecutiva una valenza cautelare, con il corollario dell'applicabilità del rito cautelare uniforme; sia pure – è bene precisare - nei limiti della compatibilità delle norme di tale rito con il processo esecutivo. Nel senso che l'esistenza di una specifica disciplina contenuta nel Libro III del codice di rito esclude l'applicabilità degli analoghi istituti del rito cautelare uniforme¹².

Da un punto di vista sistematico, si fatica a comprendere l'esistenza di uno specifico rimedio avverso la sospensione dell'esecuzione forzata già intrapresa e, per contro, la negazione di analogo rimedio per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato con l'opposizione a precetto. Infatti, considerando che i motivi di opposizione possono essere identici nell'opposizione a precetto e nell'opposizione a pignoramento (ad es. il pagamento successivo alla formazione del titolo esecutivo), appare priva di coerenza la scelta di un diverso apparato rimediale, solo a causa della proposizione dell'opposizione prima o dopo

¹¹ Cass. Sez. 24.10.2011, n. 22033.

¹² Si veda, a puro titolo di esempio, la revoca e modifica degli atti esecutivi, compiutamente disciplinata dall'art. 487 c.p.c., con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 669-decies c.p.c. Cass. Sez. III, 9.5.2012, n. 7053; 28.11.2007, n. 24736. Il riconoscimento di una natura cautelare *lato sensu* all'ordinanza inibitoria, adottata in sede di cognizione, della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ex art. 649 c.p.c., ha condotto all'applicabilità del rito cautelare uniforme, quale corollario di tale natura: vedi Cass. Sez. III, 13.3.2012, n. 3979.

l'atto che dà origine alla stessa. Non a caso, anche da parte di Autori critici sulla natura cautelare della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice dell'opposizione a precetto, si sostiene la reclamabilità del suo provvedimento sospensivo. Ciò, in forza di un'applicazione analogica dell'art. 624, comma 2, c.p.c., che consente di evitare la contraddizione della quale si è ora detto.

Vi è stato chi ha ravvisato nella tutela impugnatoria riconosciuta alla sola sospensione dell'esecuzione già iniziata un riflesso dell'istituto della sospensione-estinzione di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c., istituto pacificamente non applicabile alla sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo. O perché, in tale ultimo caso, non vi sarebbe alcuna esecuzione da estinguere, essendo questa inibita dalla sospensione preventiva del titolo. O perché, qualora l'esecuzione fosse, in ogni caso, già iniziata prima della pronuncia sospensiva, la proposizione dell'opposizione a precetto costituirebbe essa stessa quell'adempimento processuale idoneo ad evitare la fattispecie estintiva. La gravità del fenomeno estintivo potenzialmente contenuto nella sospensione dell'esecuzione già iniziata giustificherebbe, pertanto, un incremento di tutela rispetto alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo¹³.

In realtà non è facile parlare di maggiore intensità della tutela nel caso di estinzione dell'esecuzione forzata già intrapresa e poi sospesa, sol che si pensi che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ne impedisce, addirittura, il suo inizio.

L'esclusione di un rimedio impugnatorio avverso la sospensione di origine cognitiva (inibitoria), richiesta al giudice davanti al quale viene impugnato, in sede di cognizione, il titolo esecutivo, non costituisce argomento a sostegno della negazione di un rimedio avverso il provvedimento sulla sospensione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'opposizione a precetto. Anzi, caso mai, induce a riflessioni sulla validità della persistenza di un orientamento di legittimità negativo a tale proposito¹⁴. Va, peraltro, ricordato che il legislatore ha espressamente inserito il carattere della non impugnabilità, quando è, recentemente, intervenuto sull'art. 351 c.p.c.¹⁵ e in relazione ai provvedimenti di sospensione previsti dall'art. 5, d.lgs. 1.9.2011, n. 150. Carattere già presente nelle inibitorie di cui agli artt. 649 (in tema di sospensione dell'efficacia esecutiva concessa al decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c.) e 650 c.p.c. (in tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto). Carattere, per contro, non menzionato a proposito della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dall'art. 615, comma 1, c.p.c. Il che rende difficile sovrapporre sospensione esecutiva ed inibitoria cognitiva.

Del resto, non può parlarsi neppure di identità oggettiva fra causa di opposizione a precetto e causa di impugnazione, in sede cognitiva, del titolo esecutivo ivi formato¹⁶. Di talché una assimilazione *tout court* dei provvedimenti di sospensione adottabili nell'uno o nell'altro ambito non è operazione sostenibile.

Infine, l'iter formativo dell'art. 624, comma 1, c.p.c., del quale si è già detto, non può essere sottaciuto. Se il legislatore della riforma del 2005/2006 ha ritenuto di eliminare dall'art. 624, comma 1, c.p.c. (prima ancora che il testo novellato entrasse in vigore, cioè il 1° marzo 2006) l'espressa limitazione alla opposizione alla esecuzione già iniziata, è giocoforza attribuire un qualche significato a tale ripensamento.

In conclusione, pur considerando l'imperfetto coordinamento fra le norme ora esaminate e l'incerta tecnica legislativa adottata con la riforma del 2005/2006, i motivi a sostegno della reclamabilità del provvedimento emesso sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva

¹³ Trib. Siracusa, 12.7.2011, in www.ilcaso.it.

¹⁴ Cass. Sez. VI-3, 3.7.2015, n. 13774; Sez. III, 12.3.2009, n. 6047; 8.3.2005, n. 5011; 25.2.2005, n. 4060. Per una significativa apertura della giurisprudenza di legittimità all'applicazione del rito cautelare uniforme anche all'inibitoria processuale di cui all'art. 649 c.p.c. (con riferimento alla possibilità di adozione *inaudita altera parte*, ex art. 669 sexies c.p.c.), vedi Cass. Sez. III, 13.3.2012, n. 3979, già citata alla nota che precede. Sulla natura cautelare dell'inibitoria di cui all'art. 373 c.p.c., vedi Cass. Sez. L, 29.7.2009, n. 17647.

¹⁵ L. 12.11.2011, n. 183, art. 27, comma 1, lett. c), n. 1).

¹⁶ Cass. Sez. L, 25.7.2011, n. 16199.

del titolo, da parte del giudice dell'opposizione a precetto, appaiono più convincenti di quelli che depongono in senso opposto.

Pertanto, con il presente atto il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione

CHIEDE

che codesta Corte enunci nell'interesse della legge il seguente principio, al quale il Tribunale di Latina, giudice del merito nel procedimento n. R.G. 3112/2018, avrebbe dovuto attenersi:

Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione - proposta prima che questa sia iniziata, ex art. 615, comma 1, c.p.c. - decide sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, è impugnabile con il rimedio del reclamo, ex art. 669-terdecies c.p.c., come previsto dall'art. 624, comma 2, c.p.c.

Roma.

3 1 GEN 2019

per II Procuratore Generale

Allegati:

a) ordinanza del Tribunale di Latina 9.10.2018;

b) documentazione: selezione di pronunce di merito – testi e massime – sul tema.

IL PROCURATORE GENERALE